Milano, 18 marzo 2020

Egregio Signor
Prof. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri

e p.c

Gentile Signora
Sen. Nunzia Catalfo
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito all'art. 28 del DPCM n. 18 del 17 marzo

Illustre Presidente,

Facciamo riferimento all'atteso decreto legge approvato ieri dal CDM contenente, tra l'altro, misure di sostegno economico alle imprese e a varie categorie del lavoro autonomo e, in particolare, all'art. 27 che dispone una indennità per i lavoratori autonomi, tra cui si devono annoverare gli agenti e rappresentanti di commercio.

In merito, riteniamo utile segnalare che l'articolo sopra richiamato potrebbe generare un'incertezza in sede di applicazione. L'articolo 27, infatti, nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione fa riferimento ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In proposito, rappresentiamo che tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono contestualmente tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso l'Inps (gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco, in quest'ultimo caso ai fini dell'erogazione di una prestazione integrativa rispetto alla gestione di primo pilastro presso l'Inps.

Anche la gestione previdenziale integrativa presso la Fondazione Enasarco ha carattere obbligatorio e pertanto si pone la necessità di chiarire se il riferimento di cui all'art. 27, sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di

primo pilastro e non anche alla gestione integrativa speciale che è tipica solo della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Un'interpretazione letterale della norma potrebbe portare ad escludere la categoria da noi rappresentata dal beneficio di un'indennità una tantum di 600 euro. Una misura di aiuto per la platea degli agenti di commercio già oggetto di un processo di trasformazione del settore, favorito dal commercio elettronico, e che oggi sarà fortemente penalizzata dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, si chiede urgentemente una nota di chiarimento volta a confermare l'applicabilità della richiamata disposizione anche alla platea degli agenti di commercio.

Ringraziando per l'attenzione alla presente nota, di particolare importanza per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, si inviano i saluti più cordiali.

FNAARC

CGIL

FISASCAT- CISL

UILTUCS

UGL TERZIARIO

USARCI